

## CAMERA DEI DEPUTATI N. 148

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DE MARTINO FRANCESCO, MERLONI RAFFAELE, BASSO,  
TARGETTI, AMADEI, FERRANDI, MANCINI, GERACI***annunziata il 25 ottobre 1948*Referendum popolare di abrogazione delle leggi e degli atti  
aventi valore di legge

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge di iniziativa parlamentare si intende realizzare un voto formulato durante il dibattito sulle dichiarazioni del Governo in un ordine del giorno, che fu accettato dal Presidente del Consiglio. In esso si affermava che tutti gli organi e gli strumenti previsti dalla Costituzione fossero al più presto possibile fatti vivere e regolati con norme positive.

Il *referendum* popolare di abrogazione delle leggi e degli atti aventi valore di legge costituisce un diritto costituzionale di ciascun cittadino e pertanto il Parlamento deve sin d'ora e cioè indipendentemente dall'uso che di

esso il cittadino realmente faccia, predisporre la possibilità di eventuale attuazione.

I criteri ai quali la proposta di legge si ispira sono essenzialmente due: rendere automatico il procedimento, non appena vi sia stata la richiesta in forme legittime, ed assicurare ad esso la maggiore speditezza possibile.

I proponenti confidano che la Camera dei deputati non vorrà più oltre privare il popolo italiano di uno strumento così democratico, del quale esso è certamente degno e del quale farà un uso conforme ai supremi interessi della Repubblica.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

Il *referendum* popolare per deliberare l'abolizione totale o parziale di una legge o di un atto avente valore di legge è indetto con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Il *referendum* deve essere indetto entro quindici giorni dalla data entro cui la richie-

sta è stata proposta, secondo le modalità della presente legge, e gli elettori devono essere convocati entro quarantacinque giorni dalla data del decreto.

Il decreto del Presidente della Repubblica entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione e deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno seguente a quello della sua promulgazione.

I sindaci dei comuni della Repubblica danno notizia al pubblico del decreto con il quale è stato indetto il *referendum* per mezzo di appositi manifesti.

ART. 2.

La deliberazione con la quale il Consiglio regionale domanda l'abrogazione di una legge è presa a maggioranza assoluta dei membri presenti e votanti.

Il Presidente del Consiglio regionale cura l'immediato deposito di due copie del verbale dell'assemblea presso la cancelleria della Corte di appello, nella cui giurisdizione si trova il capoluogo della regione. Una delle copie viene trasmessa, per mezzo di speciale corriere, dal Presidente della Corte di appello alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I termini entro i quali deve essere indetto il *referendum* decorrono dal giorno in cui è stato depositato presso la Corte d'appello competente per territorio il verbale dell'ultimo Consiglio regionale, la cui richiesta è necessaria secondo l'articolo 75 della Costituzione.

ART. 3.

La richiesta del *referendum* da parte di cinquecentomila cittadini si fa depositando presso la cancelleria della Corte d'appello, nella cui giurisdizione risiedono i richiedenti, gli elenchi contenenti le firme.

Qualsiasi cittadino, che sia tra i firmatari, può procedere al deposito. Il cancelliere della Corte rilascia ricevuta.

Il presidente della Corte nomina immediatamente tre magistrati, uno dei quali con funzioni di presidente, i quali costituiscono l'ufficio per il *referendum* presso la Corte d'appello.

ART. 4.

Entro una settimana dalla presentazione degli elenchi l'ufficio procede al computo delle firme. Esso verifica se i firmatari abbiano i requisiti prescritti dalla legge ed esclude le

## DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

firme di coloro che risultassero privi di tali requisiti. Verifica altresì se sono state osservate le modalità di cui all'articolo seguente.

Al termine delle operazioni l'ufficio dà atto della presentazione della richiesta del *referendum* e del numero dei richiedenti le cui firme siano state validamente apposte, e redige apposito verbale in duplice esemplare, dei quali uno rimane depositato presso la cancelleria della Corte e l'altro è immediatamente trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per mezzo di corriere speciale.

I termini entro i quali deve essere indetto il *referendum* a norma dell'articolo 1, decorrono dalla data in cui un ufficio per il *referendum* presso una Corte d'appello abbia accertato la validità di un numero di firme, che da sole o sommate con altre già accertate da altre Corti d'appello, integri quello richiesto dall'articolo 75 della Costituzione.

## ART. 5.

La firma degli elettori che richiedono il *referendum* deve contenere nome, cognome e paternità del sottoscrittore e deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di pretura. Nell'autenticazione deve essere indicato il comune, nelle cui liste elettorali il richiedente dichiara di essere iscritto.

L'autenticazione può essere anche collettiva, purché menzioni i nomi dei singoli elettori.

Per le prestazioni del notaio o del cancelliere è dovuto lo stesso onorario stabilito dalla legge elettorale politica.

Agli elenchi delle firme devono essere allegati i certificati dei sindaci dei comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, attestanti che essi sono iscritti nelle liste elettorali del comune. I certificati possono essere anche collettivi.

## ART. 6.

I fogli nei quali le firme sono apposte devono contenere al loro inizio chiaramente la dichiarazione della richiesta del *referendum*, con l'indicazione precisa della legge o della parte di legge o dell'atto avente forza di legge, di cui si chiede l'abrogazione.

Tale dichiarazione può essere anche stampata.

## ART. 7.

Entro il ventesimo giorno da quello della pubblicazione del decreto che indice il *referendum* e convoca gli elettori, devono essere

preparati i certificati elettorali. Questi rechneranno due tagliandi numerati. Il Presidente dell'ufficio elettorale all'atto dell'esercizio del voto, staccherà il primo di essi, mentre l'altro potrà essere utilizzato per un eventuale *referendum* successivo, purché abbia luogo entro l'anno.

I certificati sono distribuiti entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto.

Si osservano, in quanto applicabili, le norme dell'articolo 18 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati.

ART. 8.

Le schede per il *referendum* sono di carta consistente, di tipo unico e del medesimo colore; sono formate a cura del Ministero dell'interno e contengono ai due lati le parole « abrogazione della legge », con gli estremi della stessa, ovvero « non abrogazione della legge ». Sul lato sinistro delle due scritte vi sono due quadrati.

ART. 9.

In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale composto da un presidente, quattro scrutatori e da un segretario.

ART. 10.

Le sezioni sono in numero di una ogni duemila abitanti o frazione di duemila.

ART. 11.

La nomina degli scrutatori sarà fatta secondo le norme del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati. In ogni caso due degli scrutatori dovranno essere scelti tra le correnti politiche favorevoli all'abrogazione. Contro la deliberazione di nomina degli scrutatori è ammesso reclamo, nei tre giorni dalla data di essa, all'ufficio per il *referendum* della Corte di appello, che provvede con decreto definitivo.

ART. 12.

L'elettore esprime il suo voto favorevole all'abrogazione, apponendo un segno sul quadratino a sinistra della scritta « abrogazione », quello contrario apponendo un segno sull'altro quadrato a sinistra della scritta « non abrogazione ».

## ART. 13.

Subito dopo l'espletamento delle operazioni l'ufficio per il *referendum* presso la Corte di appello dà atto dei risultati in verbale da redigersi in duplice esemplare, dei quali uno è depositato presso la cancelleria dell'ufficio medesimo e l'altro viene inviato, per mezzo di corriere speciale, alla Corte di cassazione. Al verbale sono allegati i verbali delle sezioni del collegio assieme ai documenti annessi.

## ART. 14.

La Corte di cassazione, in pubblica adunanza, presieduta dal primo presidente e costituita da due presidenti di sezione e quattro consiglieri, con l'intervento del procuratore generale, appena pervenuti i verbali di cui al precedente articolo da tutti gli uffici per il *referendum* presso le Corti di appello, procede alla somma dei voti favorevoli all'abrogazione della legge e di quelli contrari ed accertata la partecipazione alla votazione della maggioranza degli elettori proclama i risultati del *referendum*.

Il cancelliere capo della Corte di cassazione esercita le funzioni di segretario dell'adunanza. Egli redige verbale delle operazioni in quattro esemplari, uno dei quali è depositato presso la cancelleria della Corte stessa, l'altro è trasmesso alla Camera dei deputati, il terzo al Senato ed il quarto al Ministro di grazia e giustizia.

Questi, non appena ricevuto il verbale, dispone la pubblicazione dei risultati del *referendum* nella *Gazzetta Ufficiale*.

## ART. 15.

Le proteste ed i reclami relativi alle operazioni del *referendum* possono essere presentati alla cancelleria delle Corti di appello presso le quali sono gli uffici per il *referendum*, ovvero della Corte di cassazione entro tre giorni dalla data dello scrutinio. Le cancellerie delle Corti invieranno, per mezzo di corriere speciale, tutti i reclami e le proteste ricevute alla Corte di cassazione, la quale giudica entro quindici giorni dalla data della votazione.

## ART. 16.

Qualora i risultati del *referendum* siano favorevoli all'abrogazione della legge, questa si considera come non emanata.

ART. 17.

Le norme della presente legge si applicano anche al *referendum* di approvazione delle leggi costituzionali, di cui al comma secondo dell'articolo 138 della Costituzione. In tal caso le schede portano la scritta « approvazione » o « non approvazione ».

ART. 18.

Per le materie non previste della presente legge e le sanzioni, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico per l'elezione della Camera dei deputati.

ART. 19.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.